

ALLEGATO B

BOZZA SCRITTURA PRIVATA

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO

PRODOTTO DALLA DISCARICA DI MATTIE

CIG:5330300EB2

L'anno 2013, il giorno _____, del mese di _____ presso la sede della
ACSEL S.p.A., in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,

tra

la **ACSEL S.p.A.**, con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,
partita IVA n. 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Borbon, nato a Torino, il _____,
codice _____, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto
sociale, di seguito per brevità anche denominata committente e/o stazione
appaltante,

e

La Società _____, con sede legale _____, via _____ e sede
Amministrativa in _____, partita IVA _____, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, amministratore delegato _____, nato a _____,
codice fiscale _____ a quanto infra autorizzata in forza
della _____, di seguito per brevità anche denominata
appaltatore e/o esecutore,

PREMESSO

- che la ACSEL S.p.A. ha indetto procedura di acquisizione in economia, ex
art. 125 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e in conformità al suo
Regolamento, n. C.I.G. _____, per il Servizio di trasporto, e

ALLEGATO B

smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di Mattie.

- che in relazione a tale procedura di gara le offerte dei concorrenti sono state ammesse e valutate nella seduta della Commissione di Gara del ;

- che in esito alla operazioni di gara veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ;

- che la ACSEL S.p.A. procedeva ad effettuare i controlli di legge in esito ai quali confermava in capo alla l'aggiudicazione definitiva;

- che, con il presente atto, la ACSEL S.p.A. e la procedono alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in conformità alle previsioni degli atti di gara ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto e del disciplinare di gara;

- che il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta della e del presente contratto e deve intendersi qui integralmente richiamato e osservato.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata

La ACSEL S.p.A. affida alla il servizio di trasporto, e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di Mattie in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto e al disciplinare di gara.

Si ribadisce che l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la ACSEL, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale

ALLEGATO B

d'appalto.

Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto avrà durata a partire dal primo ordine di intervento che presumibilmente avverrà intorno al ovvero dal fino al 31/12/2014.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto e del relativo affidamento.

Art. 2 - Corrispettivo

In conformità all'offerta presentata in sede di gara, l'appaltatore effettuerà il servizio alle seguenti condizioni economiche, fisse ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento:

Trasporto e smaltimento del percolato importo unitario €/ton oltre IVA, di cui €/tonper oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In ogni caso, l'appaltatore si impegna ed obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo anche nell'ipotesi in cui la ACSEL per il periodo di durata dell'appalto dovesse richiedere la prestazione del servizio in quantità superiore all'importo presunto posto a base di gara ed in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro (/) nella forma della garanzia fidejussoria rilasciata da con numero e validità fino a quanto

ALLEGATO B

previsto dall'art. 2 dello schema Tipo 1.2 di cui d.m. 123/2004,(e validità fino al giorno di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato), a mani del Committente che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, Il comma, c.c..

La polizza sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto, previa verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4 – Norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente contratto costituisce attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, le parti dovranno osservare le norme di esso Capitolato e le Condizioni Contrattuali ivi previste.

L'appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto all'esecuzione del servizio nell'osservanza dei migliori standard qualitativi ed operativi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 5 – Assicurazione e manleva

L'Appaltatore ha consegnato al Committente copia di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

ALLEGATO B

Tale polizza avente numero _____ è stata rilasciata da assicurazioni, con validità fino al _____ e massimale per sinistro pari a Euro _____. L'appaltatore s'impegna a rinnovare la stessa alla scadenza ed a darne comunicazione all'ACSEL.

Art. 6 – Requisiti dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.

Il Committente potrà verificare la veridicità della sopra riportata dichiarazione anche nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Qualora, in qualunque momento, dovesse emergere la non veridicità della predetta dichiarazione, il Committente potrà immediatamente disporre la revoca, senza preavviso alcuno, dell'affidamento oggetto del presente contratto, ferma ogni azione e conseguenza in danno dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto comporterà il diritto del committente di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

Art. 7 – Pagamenti

In ordine ai pagamenti in favore dell'appaltatore si richiama quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ALLEGATO B

La fattura dovrà riportare l'elenco dei viaggi (quantitativo, data e n° del formulario di trasporto e l'indicazione dell'impianto di smaltimento presso cui è stato conferito il percolato ed il lotto smaltito) nonché il numero del CIG.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica, da parte della ACSEL S.p.A., della regolarità contributiva, nonché, presso il concessionario di riscossione, della insussistenza di debiti dell'Appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Appaltatore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato 60 gg.f.m.d.f. solo dopo il positivo esperimento dei controlli normativamente previsti in materia di regolarità fiscale e contributiva, nonché previa presentazione della dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti adibiti alla esecuzione del presente contratto e dal legale rappresentante della _____, di aver ricevuto per intero la

ALLEGATO B

retribuzione contrattuale loro dovuta.

Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
--

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Art. 9 – Penali - Risoluzione del contratto d'appalto –

Recesso dell'appaltatore

Le penali saranno applicate per le violazioni e/o inadempimenti dell'appaltatore in conformità a quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La sommatoria delle penalità applicate ai sensi del comma precedente potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà disposta anche nelle altre ipotesi previste dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore la ACSEL S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

ALLEGATO B

Resterà salva, in ogni caso, per la ACSEL S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto
--

Il subappalto è ammesso nei limiti richiesti in sede di offerta ed in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

Art. 11 – Tracciabilità

L'appaltatore assume nei confronti del committente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore che abbia notizia che il suo subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi

ALLEGATO B

subcontraenti osservino a loro volta le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a consentire alla committente di svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'appaltatore e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

Pertanto, giusto il disposto dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorché il committente contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ed il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

ALLEGATO B

Art. 13 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, nullità e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 14 – Prevalenza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo e, comunque, quelle più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 15 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 16 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicabili le norme di cui al D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

È parte integrante alla convenzione, anche se non materialmente allegato il Capitolato Speciale di Appalto che è stato sottoscritto dalla in fase di gara.

ALLEGATO B

Sant'Ambrogio, lì

L.C.S.

Per ACSEL S.p.A.

L'Amministratore Delegato **Paolo Borbon**

Per la

il suo legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'
. dichiara di conoscere pienamente ed adeguatamente le clausole riportate
agli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del presente contratto e di
approvarle specificatamente per iscritto.

Sant'Ambrogio, lì

L.C.S.

Per la

il suo legale rappresentante